

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale di Vibo Valentia  
Sezione Civile**

In composizione monocratica, quale giudice di appello, in persona del dott. Giuseppe Cardona, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile n. (omissis)/2009 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. (omissis)/2008 depositata il 21 gennaio 2009 dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, rimessa per la decisione all'udienza del 6 novembre 2014 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente

**tra**

**CORRENTISTA**

- appellante -

**Contro**

**BANCA**

- appellata -

Avente ad oggetto: azione di ripetizione di indebito oggettivo e risarcimento danni.

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

1. — L'appellante ha chiesto la restituzione di tutte le somme indebitamente percepite da Banca in base al conto corrente n. (omissis), in virtù della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da ritenersi nulla e di addebiti per spese di gestione del conto, relative al calcolo dei giorni di valuta nonché per commissione di massimo scoperto non esplicitamente previste in contratto, oltre che la condanna dell'istituto bancario al risarcimento dei danni da liquidarsi equitativamente.

1.1. — Il giudice di pace ha rigettato le domande, ritenendo che:

- il contratto per cui è causa è stato stipulato in osservanza degli artt. 120 c. II D. Lgs. n. 385/1993 e 2 c. II deliberazione CICR del 9.2.2000, con la previsione della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con periodicità trimestrale;

- la commissione di massimo scoperto e le spese per la gestione del conto sono state espressamente pattuite nel contratto di conto corrente.

1.2. — L'appellante ha proposto gravame avverso la predetta sentenza, rilevando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è comunque illegittima a partire dalla sentenza della Suprema Corte n. 21095/2004, insistendo per la condanna di controparte alla ripetizione di indebito e al risarcimento dei danni.

1.3. — La Banca si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, rilevando:

- l'inammissibilità del medesimo per genericità dei motivi di gravame;
- che l'appellante non ha provato né offerto di provare l'avvenuto pagamento delle somme di cui ha chiesto la restituzione;
- che le clausole di cui l'appellante ha invocato la nullità sono in realtà pienamente valide;
- che la domanda di risarcimento dei danni è nulla in quanto non ne è stata enunciata la *causa petendi* e comunque infondata poiché indimostrata.

1.4. — Interrotto il giudizio con ordinanza del 14 ottobre 2010, con ricorso depositato il 19 gennaio 2012 l'appellata ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 305 c.p.c..

1.5. — All'udienza del 6 novembre 2014, presente solo il procuratore di parte appellata il quale ha precisato le proprie conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata trattenuta a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c..

2. — L'appello è infondato.

2.1. - In base al dettato dell'art. 276 c. II c.p.c. relativo all'ordine delle questioni da decidere in sentenza, occorrerebbe invero statuire dapprima relativamente alle eccezioni di inammissibilità dell'appello e di estinzione del giudizio formulate dalla Banca.

Ciò posto, è avviso del giudice che, essendo manifestamente infondato il gravame, la domanda possa comunque essere rigettata muovendo proprio dall'analisi del merito.

Infatti, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 29523/2008, Cass. Civ. SS. UU. n. 24882/2008 nonché, da ultimo, Cass. Civ. n. 12002/2014 e, soprattutto, Cass. Civ. SS.UU. n. 9936/2014 secondo cui anche in presenza di una questione di difetto di giurisdizione è consentito al giudice utilizzare il predetto criterio, ove nel merito la domanda sia infondata).

Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Civ. SS.UU. n. 24883/2008).

Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.

Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.

2.2. - Orbene, nel caso che ci occupa l'appellante non ha neppure reiterato la richiesta ex art. 210 c.p.c. su cui le parti hanno discusso in primo grado, istanza disattesa dal giudice di pace.

Non essendo possibile pertanto per il giudice di appello valutare la fondatezza di un'istanza istruttoria non espressamente riproposta in sede di gravarne, occorre decidere la causa sulla base degli atti presenti all'interno del fascicolo.

2.34 - Tanto premesso, mentre l'appellante ha prodotto soltanto una ricevuta da cui risulta che in data 23.12.2005 ha effettuato un versamento di € 50,43 per estinguere il rapporto di conto corrente n. (omissis), la banca appellata ha depositato in primo grado esclusivamente (per quel che qui rileva) la copia del contratto de quo, in base al quale il giudice di pace ha valutato la validità delle clausole ivi apposte ed approvate dalle parti.

Non vi sono invece gli estratti conto in base ai quali sarebbe stato possibile ricostruire i movimenti di dare e avere in relazione al rapporto intercorso tra le parti.

2.4. - Giova allora rimarcare che è onere di chi agisce provare i fatti costitutivi della propria pretesa (art. 2697 c.c.).

L'appellante, la quale ha avanzato azione di ripetizione di indebitto, quindi, doveva autonomamente produrre documenti attestanti il proprio credito verso la Banca o quantomeno dimostrare l'impossibilità di farlo (ad esempio, documentando di avere formulato prima dell'avvio del giudizio di primo grado un'istanza ex art. 119 c. IV D. Lgs. n. 385/1993 a cui l'istituto di credito non abbia dato seguito).

Non si ravvisano nel caso di specie ragioni per introdurre contemperamenti al chiaro disposto della predetta norma codicistica e quindi alla necessità che l'attore della *condictio indebiti* dimostri l'inesistenza di una giusta causa sottesa ai pagamenti effettuati.

2.5. - In definitiva, a prescindere dall'esame delle eccezioni in rito avanzate dall'appellata nonché degli ulteriori motivi di merito, anche ove fossero dichiarate la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'illegittimità dei prelievi per spese di gestione del conto, commissione di massimo scoperto nonché per un errato conteggio dei cc.dd. giorni valuta, la domanda dell'odierna appellante non potrebbe in ogni caso essere accolta, poiché era onere dell'appellante provare di avere effettuato gli esborsi di cui ha chiesto la restituzione.

3. - Ne consegue altresì il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, comunque non provati nel loro ammontare, in difetto di elementi da cui possa desumersi l'impossibilità o la notevole difficoltà per l'appellante di quantificarli, onde farne derivare il potere per il giudice di liquidarli equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 11968/2013).

4. - Insomma, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.

5. - Le spese di lite di questo secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'appellante ed in favore della Banca ai sensi del D.M. n. 55/2014, determinati come in dispositivo, tenuto conto dello sforzo defensionale impiegato, della sostanziale assenza di fase istruttoria e della non particolare complessità delle questioni portate all'attenzione del giudicante.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, in persona del dott. Giuseppe Cardona, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. (omissis)/2008 depositata il 21 gennaio 2009 dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, proposto dalla correntista nei confronti della Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna l'appellante a rifondere alla Banca le spese di questo secondo grado di giudizio, liquidate in € 810,00 oltre rimborso spese forfetarie del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

*Sentenza, Tribunale di Vibo Valentia, Dott. Giuseppe Cardona, 23 febbraio 2015*

Così deciso in Vibo Valentia, il 23 febbraio 2015.

**Il Giudice**

**dott. Giuseppe Cardona**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS